



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Proposta di deliberazione al Consiglio regionale

OGGETTO: Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana Nord Ovest. Collegio sindacale. Designazione di un componente.

***Proponente:* Presidente del Consiglio regionale
Antonio Mazzeo**

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'articolo 3 ter, comma 3, il quale prevede che il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali duri in carica tre anni e sia composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e, in particolare, l'articolo 32, il quale prevede che gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali siano individuati nell'allegato A alla legge stessa;

Visto l'allegato A della l.r. 40/2005 il quale individua l'ambito territoriale del servizio sanitario regionale dell'Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana Nord Ovest;

Visto l'articolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005 il quale prevede il collegio sindacale quale organo delle aziende unità sanitarie locali;

Visto l'articolo 36, comma 3, lettera b), della l.r. 40/2005 il quale prevede che il direttore generale nomini i membri del collegio sindacale, su designazione delle amministrazioni competenti;

Visto l'articolo 41 della l.r. 40/2005 il quale disciplina la nomina e il funzionamento del collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliero-universitarie e, in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che il collegio sindacale delle aziende sanitarie sia nominato dal direttore generale sulla base delle designazioni formulate ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992;
- il comma 1 bis, il quale stabilisce che il Presidente della Giunta regionale designi un membro del collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992, previa deliberazione del Consiglio regionale;
- il comma 1 ter, il quale dispone che, qualora la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provveda comunque alla designazione;

Preso atto che il mandato del Collegio sindacale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest scade il 30 settembre 2022;

Ritenuto, pertanto, di designare al Presidente della Giunta regionale, ai sensi l'articolo 41, comma 1 bis, della l.r. 40/2005, un componente del Collegio sindacale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, al fine di consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi, al fine di consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere ovvero dalla Giunta regionale e che quest'ultimi individuino i

candidati in modo autonomo ovvero, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della legge stessa;

- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione") con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

-
-

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale di designare il signor/la signora al Presidente della Giunta regionale quale componente del Collegio sindacale USL Toscana Nord Ovest;

Ritenuto, pertanto, di designare il signor/la signora al Presidente della Giunta regionale quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, il/la quale, dalla documentazione presentata, risulta in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor/dalla signora sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor/la signora è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di designare al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 bis, della l.r. 40/2005, il signor/la signora quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana Nord Ovest;
2. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti successivi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.